

## LA VIDEOSORVEGLIANZA SUI LUOGHI DI LAVORO: come farla nel rispetto della normativa

### Utilizzi consentiti e vietati

La normativa vigente cerca di conciliare le necessità del datore di lavoro che per ragioni di sicurezza o come deterrente per prevenire furti e violazioni vuole controllare la propria attività attraverso l'installazione di telecamere, con il diritto alla privacy dei lavoratori.

Va premesso che **in nessun caso**, la norma consente al datore di lavoro di utilizzare le telecamere di sorveglianza per controllare l'attività lavorativa e valutare la produttività dei propri dipendenti né tantomeno sfruttarle per giustificare eventuali provvedimenti.

### Cosa fare prima di installare un impianto a norma

Prima di poter mettere in funzione l'impianto il datore di lavoro deve preoccuparsi di:

- nominare e formare un responsabile addetto alla videosorveglianza;
- informare i lavoratori fornendo un'informativa sulla privacy;
- affiggere cartelli ben visibili che avvisino il personale, i clienti e i visitatori della presenza di un sistema di videosorveglianza;
- predisporre misure idonee di sicurezza atte a garantire l'accesso alle immagini solo al personale autorizzato, fatta salva la visione da parte delle autorità competenti per fatti delittuosi e utilizzabili esclusivamente a titolo di prova giudiziale;
- ottenere l'autorizzazione all'installazione di impianti di videosorveglianza.

### Come ottenere l'autorizzazione all'installazione dell'impianto

L'Ufficio preposto al rilascio dell'autorizzazione videosorveglianza è la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL) competente per territorio nella provincia dove ha sede l'unità locale della ditta presso cui si intende installare l'impianto.

Vanno opportunamente autorizzati anche gli impianti satellitari applicati a bordo dei veicoli aziendali.

### Quali sono le sanzioni previste in caso di inosservanza

Per l'inosservanza delle disposizioni in materia di apparecchi di controllo (art. 4 e 38 L. 300/70; artt. 114 e 171 D.Lgs 196/2003), a meno che il fatto non costituisca un reato più grave, è prevista l'ammenda da € 154 a € 1.549, oppure l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi più gravi le pene sono applicate congiuntamente ed inoltre, qualora la pena dell'ammenda sia inefficace, il giudice può quintuplicarla. Per il mancato rispetto delle disposizioni in materia di videosorveglianza è prevista la sanzione amministrativa, da € 30.000,00 a € 180.000,00 (art. 162, comma 2 ter D.Lgs 196/2003).

**Per la compilazione della domanda di installazione di impianti di videosorveglianza potete contattarci telefonicamente al numero 0442.320521 Oppure scriverci una mail all'indirizzo [contabilita@ecoserviceweb.com](mailto:contabilita@ecoserviceweb.com)**